



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
Prima Sezione Civile

in persona del giudice Dott. Alessandro Petronzi, in funzione
monocratica,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

tra

in liquidazione, in persona del
liquidatore *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani,
come in atti domiciliata,

-parte attrice-

nei confronti di

Credito Valtellinese Soc. Coop., in persona del legale rappr.te *p.t.*,
rappresentata e difesa dagli e
come in atti domiciliata,

-parte convenuta-

Sulle conclusioni delle parti come precisate alla udienza del
05.07.2017:

Per parte attrice:



Piaccia all'Ill.mo Tribunale *contrariis reiectis*,
in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la
illegittimità, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli
interessi passivi, nonché della applicazione di Commissioni di
Massimo Scoperto, spese di chiusura periodica trimestrale e,
accertato, altresì, il diritto al pagamento dei maggiori interessi attivi,
condannare l'istituto di credito oggi convenuto pagare alla attrice la
somma di € **29.601,17** o la maggiore o minore somma emergente
all'esito della svolta attività peritale oltre interessi dalla domanda al
saldo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa,
comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso
quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte,
oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per
legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente
procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e
non riscosso diritti ed onorari.

Per parte convenuta:

Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui
in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti, per il periodo
anteriore al 28.01.2005, e, per l'effetto, respingere le domande di
controparte.

NEL MERITO:



In via principale:

- respingere tutte le domande attoree, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atto e qui richiamati;
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sui conti correnti oggetto di controversia, a titolo di interessi, commissioni, spese applicate dall'istituto di credito alle operazioni poste in essere dal correntista, salvo quant'altro, e dichiarare che il Credito Valtellinese S.c., nulla deve a parte attrice
in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a nessun titolo.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ribadendo l'insussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della CTU *ex adverso* richiesta, comunque disposta ed espletata, per la denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse ammissibile la CTU, vorrà disporre l'integrazione della stessa e/o il richiamo del CTU a chiarimenti secondo le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta risultanti agli atti causa;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che
fossero solo oggi proposte dalla controparte.



Ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in liquidazione conveniva in giudizio Credito Valtellinese Soc. Coop. per sentirla condannare alla ripetizione dell'indebito consistente nell'illegittimo addebito di somme a titolo di interessi anatocistici, cms, spese fisse, interessi usurari addebitati dalla banca alla correntista in relazione al contratto di conto corrente ordinario aperto in data 31.07.1998 e al conto anticipi s.b.f. aperto in data 14.09.1998.

Si costituiva in giudizio Credito Valtellinese Soc. Coop., chiedendo, il rigetto delle domande attoree siccome infondate, anche per intervenuta prescrizione decennale e mancato adempimento dell'onere probatorio e di allegazione gravante su parte attrice.

La causa veniva istruita mediante prove documentali ed espletamento di ctu contabile.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

La clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi passivi è, infatti, nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. (Cass. SS.UU. 24418/2010) e gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Spetta, dunque, al correntista la azione di ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalla banca.

La banca eccepisce che a partire dal 01.07.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR 9.2.2000) dovrebbe applicarsi la



capitalizzazione trimestrale degli interessi, sicché la eliminazione della capitalizzazione dovrebbe essere limitata solo fino alla data del 01.07.2000.

Tale assunto non può essere condiviso. Infatti, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, d.lgs 342/99, che rendeva "valide ed efficaci" le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della suddetta delibera del CICR (Corte cost. 425/2000), la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, in luogo della precedente assenza di capitalizzazione, costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali, con la conseguenza che esse debbano essere specificamente approvate dal cliente (art. 7 delibera CICR).

Pertanto, spetta alla banca dare prova della rinegoziazione del contratto di conto corrente stipulato prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera e della sottoscrizione da parte del correntista di apposita clausola (art. 7.3 delibera CICR), non essendo sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera sopra citata e la sua comunicazione al correntista (cfr. App. Milano sent. 1880/2017; App. Milano sent. 3964/2017), onere non assolto dalla banca convenuta nel caso di specie.

Parte convenuta ha, inoltre, eccepito la prescrizione della azione di ripetizione sulla base dei seguenti motivi: 1) ritenendo tutte le rimesse di natura solutoria, atteso che il contratto non è affidato; 2) rilevando la prescrizione decennale con riguardo agli importi maturati anteriormente al 28.01.2005 (data di ricezione della diffida e messa in mora *sub doc.* 1 fasc. attoreo).

Quanto al primo motivo, esso è infondato per i motivi di cui appresso.



È necessario premettere che le rimesse in conto corrente si presumono di natura ripristinatoria, incombendo su chi invoca la prescrizione la prova che siano, invece, di natura solutoria, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte la quale ha affermato che quando, come nel caso di specie, l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di conto corrente non risulta essere contestata, *“la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che a fronte della formulazione generica, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando i versamenti solutori”* (cfr. Cass. 20933/2017).

Inoltre, nel caso di specie, sussiste anche un fido di fatto, come desumibile dagli indici comunemente evidenziati dalla giurisprudenza di merito al fine di ritenere sussistente il fido di fatto (App. Torino 3.5.2013; Trib. Torino 4.4.2014, 2.7.2015, 3.1.2017; Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Benevento 10.2.2016; Trib. Reggio Emilia 17.9.2016; Trib. Bergamo 3.8.2016; Trib. Pistoia 20.10.2016; App. Napoli 28.12.2016; Trib. Milano 11.1.2017 e 15.2.2017; Trib. Teramo 8.2.2017), quali:

- a) la stabilità e la entità della esposizione a debito;
- b) la assenza di richieste di rientro;



c) la assenza di segnalazioni alla Centrale dei Rischi;
d) il pagamento di assegni e la evasione di ordini di bonifici nonostante il saldo passivo.

Infine, quanto al secondo motivo, esso è infondato per le stesse ragioni di cui sopra: essendo le rimesse di natura ripristinatoria, il *dies a quo* decorre dalla data di estinzione del rapporto.

Parte convenuta ha, altresì, eccepito il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto quest'ultima si sarebbe limitata a produrre in giudizio i soli riassunti scalari, documentazione ritenuta incompleta e lacunosa e quindi non utilizzabile per il calcolo degli indebiti oggetto della presente controversia.

L'eccezione è infondata.

Consapevole che nel contenzioso bancario, in ordine agli oneri probatori, è diffuso il convincimento che parte attrice, debba produrre in giudizio gli estratti conto analitici, non essendo idonea la produzione dei soli estratti conto scalari (in arg. App. Torino 7.10.2015; App. Milano 7.10.2015; Trib. Milano 23.3.2017), deve, però, rilevarsi che nel caso di specie sussistono le seguenti ulteriori circostanze:

- parte attrice ha trasmesso all'istituto di credito convenuto richiesta documentale *ex art. 119 TUB*, in data 21.01.2015, a cui la parte convenuta non ha, però, dato riscontro, obbligando la correntista a depositare i documenti in proprio possesso;



- lo stesso ctu, nella stesura del proprio elaborato peritale, non ha evidenziato alcuna lacunosità, incompletezza o inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio da parte attrice, riuscendo ugualmente a sviluppare ed individuare il risultato complessivo dell'analisi espletata.

Orbene, tali circostanze permettono, innanzitutto, di rilevare come parte attrice si sia in realtà attivata per acquisire, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la documentazione necessaria, trasmettendo invano all'istituto di credito bancario richiesta documentale *ex art. 119 TUB*, sicché la mancata produzione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario non può, invero, essere a lei addebitata.

Inoltre, lo stesso CTU nominato non ha riscontrato alcun problema nell'utilizzo dei soli riassunti scalari al fine di ricostruire il rapporto intercorrente tra le parti, adempiendo in modo assolutamente esaustivo all'incarico a lui affidato.

Per quantificare la somma complessiva illegittimamente addebitata dalla banca alla correntista è stata, infatti, disposta una consulenza tecnica d'ufficio mediante la quale si è proceduto alla ricostruzione contabile del rapporto "depurato" della capitalizzazione (trimestrale o annuale), attraverso la predisposizione di due conteggi distinti – uno in relazione al conto anticipi s.b.f. aperto in data 14.09.1998 ed estinto in data 07.03.2013 e uno in relazione al conto corrente ordinario n. aperto in data 31.07.1998 ed estinto in data 03.12.2014.



Il ctu, con ragionamento logico e congruo, ha quindi proceduto a quantificare la somma complessiva illegittimamente addebitata dalla banca alla correntista facendo applicazione dei seguenti criteri:

- quanto all'anatocismo, è stata esclusa ogni capitalizzazione sino al 03.12.2014, data dell'ultimo estratto di conto corrente depositato;

- quanto alle spese e alle cms, esse sono state escluse, in quanto non pattuite;

- quanto agli interessi debitori, sono ricalcolati sulla base del tasso legale (arg. ex Cass. 4853/2007; Cass. 28302/2005) sino al 03.12.2014;

- quanto agli interessi creditori, sono stati ricalcolati sulla base del saldo epurato da anatocismo, spese e commissioni, sulla base del saggio legale fino al 31.12.1993 e sulla base dell'art. 117 tub dal 01.01.1994 in poi.

Orbene, in applicazione di tali principi, è emerso che:

- quanto al conto anticipi s.b.f. non è stato applicato anatocismo, in quanto le competenze trimestrali sono state girocontate al conto corrente ordinario;
- quanto al conto corrente ordinario il saldo finale del conto corrente, sulla base del tasso legale di interesse sostitutivo e depurato del c.d. effetto anatocistico, è pari ad euro 29.601,17 alla data del 03.12.2014.



Tale somma deve pertanto essere restituita dall'istituto di credito a parte attrice, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.

Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto, seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.

Anche quelle della ctp di parte attrice sono poste a carico della parte soccombente in quanto esse rientrano tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, giudizio che nel caso di specie non ricorre (*ex pluribus* Cass. 84/2013; Cass. 6056/1990), attesa la centralità nella presente controversia dell'operato dei tecnici, e dunque la necessità di ambedue le parti di essere assistiti da professionalità adeguate, anche nel corso dell'espletamento della prova tecnica.

Le spese di lite, in particolare, sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000,00).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e disattesa:



a) in accoglimento della domanda principale formulata da parte attrice, condanna la banca convenuta al pagamento in favore della società in liquidazione, in persona del liquidatore *p.t.*, della somma di euro 29.601,17, oltre interessi come nella parte motiva;

b) pone le spese della *ctu*, liquidate come da separato decreto, a carico interamente della parte convenuta;

c) condanna la banca convenuta alla integrale rifusione delle spese di *ctp* di parte attrice;

d) condanna la banca convenuta alla rifusione in favore della società in liquidazione, in persona del liquidatore *p.t.*, delle spese di lite che si quantificano, in complessivi euro 781,00 per spese, ed 13.430,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, se dovuti per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Como, 23.11.2017

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi

